



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 3 giugno 2013
Prot. n. 0005490/U/24
Circolare n. 1096

Allegati: ==

VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e
dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
LL.SS.

Oggetto: il Tirocinio professionale dopo il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e successivo D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Com'è noto, il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed il successivo Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, che ha emanato il regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno modificato le disposizioni sullo svolgimento del Tirocinio professionale.



In attesa del parere vincolante del Ministro Vigilante, sul nuovo regolamento per il tirocinio professionale obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, al fine di consentire una lettura sistematica dei suddetti Decreti, di seguito vengono evidenziate le disposizioni legislative che si applicano ai tirocini **iniziati dal giorno 16 agosto 2012, fatta eccezione per le disposizioni sulla durata massima ed il rimborso spese forfettario che sono in vigore dal 24 gennaio 2012.**

Definizione, durata e modalità di svolgimento

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. **Per tutti i tirocini in corso o successivi alla data del 24 gennaio 2012, la durata dello stesso è di diciotto mesi e non può essere prorogato** (*circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 4 luglio 2012*).

I primi sei mesi di tirocinio possono essere svolti prima della laurea, in concomitanza dell'ultimo anno di studi e in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero Vigilante (*convenzione attualmente in attesa di approvazione da parte dei predetti Ministeri*).

Le ulteriori modalità di svolgimento del tirocinio, diverse dalla frequenza dello studio e dal suddetto periodo ante laurea sono:

- a) all'estero per un periodo massimo di sei mesi, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati alla professione;
- b) frequenza, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dall'Ordine Provinciale e autorizzati dal Consiglio Nazionale;
- c) presso Pubbliche Amministrazioni, previa convenzione con il Consiglio Nazionale e il Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

Il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato anche se part-time o occasionale, o di qualsiasi altra modalità.

Norme per il professionista

Il tirocinio può essere svolto presso un Consulente del Lavoro iscritto all'albo da almeno **cinque anni** che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'ordinamento.

Al tirocinante compete **un rimborso spese, sotto forma di rimborso forfettario, dopo i primi sei mesi**, art. 9, comma 6, D.L. 1/2012, che potrà essere definito mediante integrazione del patto formativo.

Interruzioni del periodo di tirocinio

L'interruzione del tirocinio per oltre **tre mesi, senza giustificato motivo**, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello precedentemente svolto. Quando ricorre **un giustificato motivo**, quali: servizio civile e volontario, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi, adozione o affidamento, assistenza ai familiari con handicap ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992, motivi di salute dovuti a cause



di particolare gravità o altri gravi fatti personali, lo stesso può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatesi.

Compimento del tirocinio

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine rilascia il certificato di compiuta pratica entro i sessanta giorni successivi alla sua conclusione. Il predetto certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di stato. Durante tale periodo, il praticante resta iscritto, ai soli fini del monitoraggio, nel relativo registro.

Regime disciplinare del Praticante-Azione disciplinare

I praticanti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Quota di iscrizione al registro praticanti

La quota di iscrizione al registro praticanti è frazionabile in 3 semestri.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)